

DELIBERAZIONE N.36

COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DI SOSTA PER AUTO-CARAVAN
--

L'anno **duemilanove** addì **21 del mese di Aprile alle ore 19:40** nella sala Comunale, essendosi convocati i Consiglieri comunali mediante avvisi scritti consegnati al loro domicilio in tempo utile, come risulta da dichiarazioni del Messo, si sono i medesimi riuniti in sessione ordinaria e in seduta di 1^a convocazione, con l'intervento del **Segretario Generale ONORATI LORENZO**.

Fatto l'appello nominale risultano:

COMUNALE MASSIMO	A	CONTRASTI LORENZO	P
BERTOLOTTI LUIGI	A	TEVERI GIACOMO	P
VIOLI GIORDANO	A	SOLIANI GIANLUCA	P
FRIGERI FULVIO	P	BENAGLIA FRANCESCO	P
SACCHETTI EMILIANO	P	CANDOLO ADELMO	P
ROMANINI MARIA CRISTINA	P	MANFREDOTTI AVIO	P
ARTONI MATTEO	P	INGLIMA MATTIA	P
FARINA CRISTINA	P	MOSSINI FABRIZIO	P
BENASSI ENRICO	P	VENERI FAUSTO	P
TELLINI DANTE	P		
BONARETTI MIRCO	A		

E'presente il Sindaco Dallasta Mario.

I membri presenti sono pertanto n°17

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: Bedogna Giuliana, Storchi Stefano, Costanzi Stefano, Ferraresi Gianfranco , Fiumicino Carlo, Santini Artemio Enrico

La seduta è presieduta dal Sig. FRIGERI FULVIO - Presidente, il quale, riconosciuto che l'adunanza è valida per numero legale di intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa a scrutatori i Sigg.:

Artoni Matteo
Sacchetti Emiliano
Candolo Adelmo

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA
DI SOSTA PER AUTO-CARAVAN**

**PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 -
comma 1 – D. Lgs.18/08/2000 n°267**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

parere FAVOREVOLE – F.to Claudio Caretta

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DI SOSTA PER AUTO-CARAVAN

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2006 è stato approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominata PP29 in località san Giacomo;

Che la Convenzione urbanistica sottoscritta dai soggetti attuatori non prevedeva la cessione di aree standards (parcheggi e verde), ma la loro monetizzazione;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 07/06/2006 si è provveduto:

- ad autorizzare l'esecuzione di parcheggi e aree verdi fuori comparto come cessione di standards urbanistici nella realizzazione del Piano Particolareggiato denominato P 29 – Località San Giacomo,
- a dare atto che con successivo provvedimento sarebbero state indicate le zone e le opere fuori comparto che il soggetto attuatore del PP 29 dovrà realizzare come opere di urbanizzazione primaria non cedute all'interno del Piano Particolareggiato;

Che la sistemazione dell'area nord di Guastalla (area via Foscolo) si è configurata quale opera indispensabile per l'assetto della viabilità e della sosta a supporto di tutto il centro storico di Guastalla, in prosecuzione dei lavori attualmente in corso relativi alla realizzazione della nuova viabilità ovest – 1° stralcio in fregio agli Spalti ;

Che tali lavori, definiti quali opere di urbanizzazione primaria, comprendevano la:

- sistemazione della sede stradale di via Foscolo;
- ridisegno delle aree adibite a parcheggio;
- riqualificazione dell'illuminazione pubblica;
- sistemazione delle aree verdi di tutta la zona nord;
- realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili di collegamento con i tratti già esistenti;

Che con Delibera di Giunta comunale n. 68 del 14/06/2006 si è stabilito:

- di autorizzare il soggetto attuatore del PP29 alla progettazione e all'esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria relative alla sistemazione dell'area nord di Guastalla (zona via Foscolo) quali opere non cedute all'interno del Piano Particolareggiato denominato PP29;
- che con successiva delibera sarebbe stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei suddetti lavori di sistemazione dell'area nord di Guastalla (zona via Foscolo), comprendente aree a parcheggio, aree verdi, rifacimento illuminazione stradale, area sosta camper, area per fiere e spettacoli all'aperto;

Che pertanto con delibera di Giunta Comunale n° 72 del 28/06/2006 si è provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto esecutivo di lavori di urbanizzazione primaria relativi alla sistemazione dell'area nord di Guastalla (zona via Foscolo) quali opere non cedute all'interno del Piano Particolareggiato PP29 dell'importo complessivo di € 680.000,00;

Che in data 27/11/2008 è stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori e relazione sul conto finale che stabiliva la conformità dei lavori eseguiti e l'assenza di riserve da parte dell'impresa assuntrice dei lavori;

Rilevato:

che sono state inoltrate numerose richieste all'Amministrazione Comunale in merito alla creazione di un'area di sosta per auto-caravan che rispondesse alle attuali esigenze legate allo sviluppo del turismo nelle zone adiacenti il fiume Po in sostituzione di quella già esistente in Piazzale Ragazzi del Po non più adeguata alle normative vigenti

che con Ordinanza Sindacale n. 179 del 12.11.2007 all'interno del progetto di allestimento del nuovo parcheggio situato in via Foscolo è stata istituita tale area di sosta;

Ravvisata la necessità di creare un regolamento che disciplini l'utilizzo dell'area, dei servizi in essa esistenti e il comportamento da tenere da parte degli utenti di tale area, che ne consenta un utilizzo pieno e razionale;

Visto il regolamento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1) comprendente n. 13 articoli;

Visto il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal Domandante del Corpo di Polizia Municipale di Guastalla;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal competente responsabile di Settore in ordine alla regolarità tecnica della relativa proposta di deliberazione;

Con voti unanimi legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il regolamento contenente le norme per l'utilizzo dell'area di sosta per auto-caravan, comprendente n. 13 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 1) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore il 1° Maggio 2009;
- 2) di dichiarare il presente atto con apposita e separata votazione (unanimità) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, al fine di consentire l'immediata applicazione del regolamento in parola a decorrere dal 1° Maggio p.v..

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DI SOSTA PER AUTO-CARAVAN

ARTICOLO 1. (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area di sosta delle auto-caravan sita in Guastalla, via Foscolo.

2. L'area di sosta, istituita con ordinanza sindacale n. 179 del 12.11.2007, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D. Lgs.285/1992, viene disciplinata dal presente regolamento.

3. Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

ARTICOLO 2. (Riferimenti normativi)

1. Il presente regolamento è basato in via principale sui seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3. (Utilizzo dell'area)

1. L'accesso delle auto-caravan all'area è gratuito.

2. L'area è dotata di impianto igienico-sanitario finalizzato ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

3. L'area è dotata di impianto idrico ed impianto elettrico (prese CEE 2x16 A+T) a disposizione degli autocaravan.

4. L'utilizzo di questi impianti è disciplinato dagli articoli seguenti.

5. Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

ARTICOLO 4. (Utilizzo dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario)

1. Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato "lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari"

2. L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, realizzato nell'area, è conforme all'art. 378 del D.P.R. 495/1992 e costituisce pertinenza dell'area stessa.

3. E' fatto obbligo a chiunque di utilizzare l'impianto igienico-sanitario per smaltire i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

4. I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

5. E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato nel comma 3 del presente articolo.

6. Le violazioni ai commi 1 e 3 del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 185 comma 6 del D.Lgs. n.285/1992 (codice della strada), le altre violazioni al presente articolo sono punite ai sensi dell'art.11 del presente regolamento.

ARTICOLO 5. (Utilizzo dell' impianto idrico e dell'impianto elettrico)

1. E' consentito attingere acqua, applicando all'apposita presa, presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua e a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan, purchè le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento dei serbatoi. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi, né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

2. E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.

3. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

4. E' consentito il prelievo di energia elettrica, tramite derivazione con spine su presa CEE 2x16 A+T appositamente predisposta su quadri elettrici a servizio delle autocaravan. L'uso dell'energia elettrica tramite cavi volanti non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi, né minacciare l'incolumità e la sicurezza.

5. L'impianto idrico ed elettrico sono realizzati in modo tale che il consumo di acqua e/o di energia elettrica può essere subordinato al pagamento di una tariffa fissata con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 6. (Capienza)

1. L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 5 autocaravan contemporaneamente e ne è vietato l'ingresso ad un numero superiore.

2. La violazione a quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 del presente regolamento, la rimozione forzata del mezzo e l'immediato allontanamento dei trasgressori.

ARTICOLO 7. (Tempo di sosta)

1. La sosta degli autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore dal momento dell'insediamento, esponendo sulla parte anteriore del veicolo ora e data di arrivo.

2. La violazione a quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 del presente regolamento, la rimozione forzata del mezzo e l'immediato allontanamento dei trasgressori.

ARTICOLO 8. (Divieto di campeggio)

1. La sosta, negli appositi spazi riservati all'interno dell'area, è permessa solo alle auto-caravan definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" La sosta è definita dall'art. 185 comma 2 D.Lgs. n.285/1992.

2. Non è consentito il campeggio, né con le auto-caravan, né con altri sistemi di campeggio (caravan, tende, verande ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 11 ed allontanati.

3. Nel caso in cui i trasgressori, non lascino libera l'area come previsto dal comma precedente, si procederà alla rimozione dei veicoli e degli altri sistemi di campeggio come previsto nel successivo art. 12.

ARTICOLO 9. (Collocazione dei veicoli nell'area)

1. La sosta delle auto-caravan è consentita solo nelle apposite piazzole. Ai fini di sicurezza, i veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso la pubblica via.

2. Nelle piazzole riservate alle auto-caravan e nell'area di scarico, dell'impianto igienico-sanitario, è vietata la sosta agli altri veicoli.

3. E' fatto divieto alle auto-caravan di sostare lungo il viale interno, nei parcheggi adibiti agli altri autoveicoli e dove siano di intralcio o di ostacolo al transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

4. Le auto-caravan e gli altri veicoli in sosta, in contrasto con le disposizioni del presente articolo, saranno rimossi.

ARTICOLO 10. (Comportamento all'interno dell'area)

1. All'interno dell'area, oltre a quanto già espressamente vietato negli articoli precedenti, è altresì vietato:

- a. lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
- b. l'accensione di fuochi;
- c. lo sradicamento dell'erba;
- d. lo spoglio e l'abbattimento degli alberi e l'arrampicamento sugli stessi;
- e. l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
- f. il gioco con palloni od oggetti da lancio;
- g. la circolazione di cani privi di guinzaglio e, per le razze per cui è prevista, privi di museruola;
- h. il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai veicoli;
- i. il lavaggio di veicoli;
- j. la sosta di veicoli a motore in contrasto con le disposizioni del precedente art.9;
- k. la sosta dei veicoli con il motore acceso;
- l. la sosta di veicoli diversi dalle auto-caravan negli stalli a loro riservati;

3. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

4. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 11. (Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche richiamate nei precedenti articoli, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00. Per l'applicazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.

2. Quando il presente regolamento prevede la rimozione dei veicoli e delle altre attrezzature da campeggio si applica quanto disposto dal successivo art.12.

3. Resta salva, l'applicazione delle disposizioni penali in caso di reati e l'obbligo di risarcire eventuali danni, provocati alla proprietà comunale dagli utilizzatori dell'area.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 12. (Rimozione dei veicoli e delle attrezzature)

1. Quando il presente regolamento prevede la rimozione dei veicoli, si adottano le procedure e le modalità previste dal D.Lgs n. 285/1992 e D.P.R. n.495/1992 (codice della strada e relativo regolamento d'esecuzione) nella parte che disciplina la rimozione, la custodia e l'eventuale alienazione dei veicoli (art. 215 del codice, art. 397 del regolamento d'esecuzione e altri.) in quanto compatibili.

2. Quando il presente regolamento prevede la rimozione delle altre attrezzature da campeggio, l'organo che accerta la violazione rimuove, o fa rimuovere, le attrezzature e le riconsegna al legittimo proprietario, qualora ciò non sia possibile, le affida in consegna alla depositaria comunale, o a una depositaria autorizzata, ponendo a carico del proprietario le

spese di rimozione, deposito e custodia. Il legittimo proprietario può ritirare le proprie attrezzature dalla depositaria solo previo pagamento delle spese sopra richiamate, con le stesse modalità previste per i veicoli di cui al comma precedente.

ARTICOLO 13. (Entrata in vigore)

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO	Registrato l'Impegno n° all'Intervento Bilancio
--	--

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art.124 comma secondo, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI GUASTALLA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---<>---
- DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/00);

oppure

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D.gs. 267/00);

Il Segretario Comunale
